Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 246

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 25 ottobre 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 . Semestre L. 800
Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*)
Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 e
Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 agosto 1947, n. 1120.
Disposizioni per l'effettuazione della « Lotteria ippica » di Merano . . . . Pag. 3186

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° settembre 1947, n. 1121.
Estensione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle disposizioni del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 138, concernente l'assunzione e la riassunzione dei reduci nelle pubbliche Amministrazioni . . . . . . Pag. 3187

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 settembre 1947, n. 1122.
Spese per il funzionamento della Commissione per la riforma della previdenza sociale . . . . . . Pag. 3188

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 ottobre 1947, n. 1123.
Integrazione del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, riguardante provvidenze a favore del personale in servizio nei centri sinistrati dalla guerra. Pag. 3189

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 settembre 1947, n. 1124.
Istituzione, con sede in Trento, del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per le provincie di Trento e Bolzano . . . . Pag. 3189

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 luglio 1947, n. 1125.
Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia italiana, con sede in Roma, della Congregazione della Santa Famiglia di Villefrance de Rouergue. Pag. 3189

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 luglio 1947, n. 1126.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di Santa Chiara, con sede in Napoli. Pag. 3189

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 luglio 1947, n. 1127.
Riconoscimento, agli effetti civili, della dissacrazione degli oratori di San Sebastiano e San Gottardo, filiali della chiesa parrocchiale di San Gervasio, in Bormio (Sondrio) . . . . Pag. 3190

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 1128.
Riconoscimento della personalità giuridica della Società Divine Vocazioni, con sede in Napoli . . . . Pag. 3190

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 1129.
Erezione in ente morale dell'Opera Pia ricovero per vecchi « Enrico ed Antonio Nobili », con sede in Barzanò (Como) . . . . Pag. 3190

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 settembre 1947, n. 1130.
Erezione in ente morale dell'Opera Pia donazione « Antonio Belloni », con sede presso l'Ente comunale di assistenza di Casorate Primo (Pavia) . . . . . Pag. 3190

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 1947.
Sostituzione del commissario per la gestione dell'Ente Nazionale Importazione Esportazione Film (E.N.I.E.F.). Pag. 3190

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1947.
Variazioni dell'importo dell'indennità di carovita e relative quote complementari per il trimestre ottobre-dicembre 1947 . . . . Pag. 3190

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1947.
Terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Vercelli . . . . Pag. 3191

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1947.
Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Savona . . . . Pag. 3192

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessione di exequatur. Pag. 3192

Ministero dell'interno: Autorizzazione al comune di Trapani a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947 . . . . Pag. 3192

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 3192

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 246 DEL 25 OTTOBRE 1947:

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 ottobre 1947, n. 1131.
Disposizioni per le imposte straordinarie sul patrimonio.

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1947.
Determinazione della quotazione media ufficiale nel trimestre 1° giugno 1947-31 agosto 1947 dei titoli del Prestito della Ricostruzione 3,50 % agli effetti della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

(4444)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 246 DEL 25 OTTOBRE 1947:

Istituto centrale di statistica della Repubblica italiana: Bollettino dei prezzi n. 6 (ottobre 1947).

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 agosto 1947, n. 1120.
Disposizioni per l'effettuazione della « Lotteria ippica » di Merano.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 9 maggio 1935, n. 748, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 597, concernente l'istituzione di una « Lotteria ippica »;
Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1256, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 102;
Visto il relativo regolamento, approvato con regio decreto 24 dicembre 1938, n. 2054;
Vista la legge 16 dicembre 1941, n. 1533;
Vista la legge 27 maggio 1943, n. 518;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 122;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I proventi della « Lotteria ippica » autorizzata col regio decreto-legge 9 maggio 1935, n. 748, convertito nella legge 26 marzo 1936, n. 597, al netto della tassa di bollo, delle spese di amministrazione e dell'ammontare complessivo dei premi, sono, a partire dall'anno 1947, ripartiti a favore dei seguenti Enti, nella misura a fianco di ciascuno indicata:

1) Azienda autonoma di soggiorno di Merano, organizzatrice della corsa ippica « Gran premio di Merano », il . . . . 35 %
2) Federazione nazionale della stampa italiana ed Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, il . . . . 10 %
3) Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, il . . . . 15 %
4) Ministero dell'interno, il . . . . . . 10 %
(da destinarsi a favore dell'Opera nazionale maternità e infanzia)
5) Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, il . . . . 20 %
(da destinarsi alla Federazione nazionale antitubercolare)
6) Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.), il . . . . 5 %
7) Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, il . . . . 5 %

Art. 2.

Le norme che regolano l'effettuazione annuale della « Lotteria ippica », le modalità di essa, la emissione ed il prezzo dei biglietti, e quanto altro occorre per l'applicazione del presente decreto, saranno emanate con decreto del Capo provvisorio dello Stato, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Le disposizioni del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1256, e del relativo regolamento approvato con regio decreto 24 dicembre 1938, n. 2054, nonchè quelle delle leggi 16 dicembre 1941, n. 1533 e 27 maggio 1943, numero 518, sono abrogate, in quanto non compatibili col presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 87. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° settembre 1947, n. 1121.

Estensione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle disposizioni del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 138, concernente l'assunzione e la riassunzione dei reduci nelle pubbliche Amministrazioni.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Visto l'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni che assicurano la conservazione del posto in caso di richiamo alle armi, i sussidiari o virtualmente tali ed i contrattisti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato hanno diritto ad essere riassunti in servizio, quando:

1) siano stati deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi;

2) ovvero siano stati chiamati alle armi per adempiere agli obblighi di leva, e successivamente trattenuti in servizio militare, purchè non abbiano prestato servizio volontariamente nei corpi armati della pseudo repubblica sociale;

3) ovvero abbiano abbandonato il servizio per partecipare alla lotta di liberazione ed abbiano la qualifica di partigiani combattenti.

Art. 2.

La riassunzione, ai sensi dell'articolo precedente, deve essere chiesta, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per coloro che alla data predetta non siano stati ancora rimpatriati e congedati dal servizio militare, il termine decorre dalla data del rimpatrio o del collocamento in congedo.

Art. 3.

Entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è tenuta ad assumere in servizio non di ruolo in qualità di straordinari, combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, vedove ed orfani di caduti delle guerre medesime e nella lotta di liberazione in quanto siano divenuti unici sostegni della famiglia, partigiani combattenti e reduci dalla deportazione o dall'internamento effettuato dai tedeschi o dai fascisti o dall'internamento in Africa, in numero non inferiore per ciascuna categoria del personale non di ruolo, al cinque per cento dei posti stabiliti nei ruoli organici per le corrispondenti categorie del personale di ruolo.

Nel computo della percentuale predetta si tiene conto:

1) del personale riassunto a norma dell'art. 1, nonchè di quello nelle identiche condizioni già riassunto, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale del 26 marzo 1946, n. 138, dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

2) del personale non di ruolo assunto prima della data della entrata in vigore del presente decreto, purchè posteriormente al 31 dicembre 1945, e che abbia i requisiti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Possono essere riassunti ai senti dell'art. 1 od assunti ai sensi dell'art. 3 soltanto coloro che siano sprovvisti di mezzi indispensabili per il sostentamento proprio e delle famiglie con essi conviventi.

Nelle assunzioni sarà data la precedenza a coloro che abbiano carichi di famiglia.

Art. 5.

Il personale assunto ai sensi dell'art. 3 e quello riassunto ai sensi dell'art. 1 deve essere mantenuto in servizio almeno per un anno salvo i casi di licenziamento previsti dal regolamento del personale approvato con il regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni ed aggiunte.

Per la durata del periodo stabilito nel comma precedente, in caso di licenziamento il personale contemplato nel comma stesso deve essere sostituito con altro personale che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 3.

Art. 6.

Le riassunzioni in servizio, ai sensi dell'art. 1, non sono considerate come nuove assunzioni ai fini della percentuale prevista dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453.

Le assunzioni disposte in base all'art. 3 sono invece computabili nella percentuale anzidetta.

Art. 7.

La qualifica di partigiano combattente può essere provvisoriamente comprovata da attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia salvo regolarizzazione a seguito del riconoscimento di essa da parte delle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 518.

Art. 8.

Le domande di assunzione e di riassunzione, presentate da coloro che si trovino nelle condizioni previste dal presente decreto, nonchè i documenti riferentisi alle domande stesse, sono esenti da bollo e da ogni tassa.

Art. 9.

Ai fini dell'impiego di coloro che appartengono alle categorie indicate nell'art. 3, il personale contrattista straordinario può essere licenziato anche prima del termine stabilito nel provvedimento di assunzione, sempre che si tratti di persone che non traggono prevalentemente dall'impiego i mezzi indispensabili per il sostentamento proprio e delle famiglie con essi conviventi.

Al personale licenziato ai sensi del presente articolo è dovuta una indennità commisurata ad una mensilità della retribuzione globale in godimento all'atto del licenziamento, per ciascun anno di servizio effettivo o frazione di un anno superiore ai sei mesi.

Art. 10.

Presso ciascun servizio centrale o impianto periferico è costituita una Commissione avente il compito di formulare le proposte per i licenziamenti del personale previsti dall'articolo precedente e per l'eventuale licenziamento dei contrattisti e straordinari che seguirono al nord il sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Dette Commissioni da nominarsi dal direttore generale delle Ferrovie dello Stato, saranno presiedute da funzionari di grado non inferiore al 4° della gerarchia ferroviaria e composte di due dipendenti dell'Amministrazione, di cui uno, ove richiesto, in rappresentanza del personale.

Ai lavori di ciascuna Commissione sarà chiamato a partecipare, in veste consultiva, un rappresentante delle categorie dei reduci di guerra o dalla prigionia o dalla deportazione o dei partigiani combattenti designato dal prefetto della Provincia in cui ha sede ciascun impianto, sentite le organizzazioni interessate.

Le proposte per i licenziamenti dovranno pervenire alla Direzione generale entro due mesi dalla data della costituzione delle Commissioni.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBELLINI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 88. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 settembre 1947, n. 1122.

Spese per il funzionamento della Commissione per la riforma della previdenza sociale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 377;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le spese per il funzionamento della Commissione per la riforma della previdenza sociale, istituita con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 377, per i compensi ai componenti della stessa ed al personale di segreteria, per le indennità di missione ai membri che risiedono fuori Roma e per quanto altro possa occorrere ai fini istituzionali della Commissione medesima, gravano sul bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Ai membri della suddetta Commissione ed ai componenti la sua segreteria è attribuito per ogni riunione, un gettone di presenza nella misura fissata dalle vigenti disposizioni.

Al presidente ed ai membri della Commissione nonchè ai componenti la sua segreteria potrà essere corrisposta una indennità speciale la cui misura sarà stabilita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Ai membri della Commissione che risiedono fuori Roma è corrisposto pei giorni di viaggio e di permanenza a Roma il trattamento di missione stabilito per i funzionari dello Stato di grado 4° nonchè il rimborso delle spese di viaggio in prima classe.

Art. 3.

Il trattamento di cui al precedente art. 2 è esteso alle persone che siano chiamate a partecipare ai lavori della Commissione ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 2 del decreto istitutivo della Commissione medesima.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno apportate le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — DEL VECCHIO — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 96. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 ottobre 1947, n. 1123.

Integrazione del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, riguardante provvidenze a favore del personale in servizio nei centri sinistrati dalla guerra.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18;

Visto l'art. 3 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio 1947, n. 517;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'indennità di prima sistemazione e l'indennità giornaliera di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, con le modifiche stabilite dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 517, del 24 maggio 1947, sono pure dovute, con effetto dal 16 ottobre 1945, ferme restando le condizioni previste dagli articoli medesimi, al personale che presti servizio e dimori a distanza di non oltre cinque chilometri dal perimetro di un centro riconosciuto sinistrato, purchè questo sia capoluogo di Comune ed abbia una popolazione superiore a quella del centro di dimora e di servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 95. — VENTURA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 settembre 1947, n. 1124.

Istituzione, con sede in Trento, del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per le provincie di Trento e Bolzano.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 5 maggio 1907, n. 237 e successive modificazioni, con la quale fu istituito, con sede in Venezia, il Magistrato alle acque;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, modificato dal decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, concernente le norme per la costituzione e il funzionamento dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche;

Ritenuta la necessità di istituire un Provveditorato regionale alle opere pubbliche per le provincie di Trento e Bolzano, con sede in Trento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1948 è istituito con sede in Trento, il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per le provincie di Trento e Bolzano, al quale sono demandate le attribuzioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, e dal decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, salva la competenza del Magistrato alle acque per la materia allo stesso attribuita ai sensi della legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — DEL VECCHIO — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 89. — VENTURA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 luglio 1947, n. 1125.

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia italiana, con sede in Roma, della Congregazione della Santa Famiglia di Villefrance de Rouergue.

N. 1125. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia italiana, con sede in Roma, della Congregazione della Santa Famiglia di Villefrance de Rouergue, e la Provincia stessa viene autorizzata ad accettare la donazione disposta da Giuseppina Munnia, consistente in un fabbricato, con giardino annesso, situato in Roma, valutato L. 4.500.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 luglio 1947, n. 1126.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di Santa Chiara, con sede in Napoli.

N. 1126. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di Santa Chiara, con sede in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 luglio 1947, n. 1127.

Riconoscimento, agli effetti civili, della dissacrazione degli oratori di San Sebastiano e San Gottardo, filiali della chiesa parrocchiale di San Gervasio, in Bormio (Sondrio).

N. 1127. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Como, in data 5 gennaio 1944, relativo alla dissacrazione degli oratori di San Sebastiano e San Gottardo, filiali della chiesa parrocchiale di San Gervasio, in Bormio (Sondrio).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 1128.

Riconoscimento della personalità giuridica della Società Divine Vocazioni, con sede in Napoli.

N. 1128. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Società Divine Vocazioni, con sede in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 1129.

Erezione in ente morale dell'Opera Pia ricovero per vecchi « Enrico ed Antonio Nobili », con sede in Barzanò (Como).

N. 1129. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, col quale sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera Pia ricovero per vecchi « Enrico ed Antonio Nobili » con sede in Barzanò (Como), viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 settembre 1947, n. 1130.

Erezione in ente morale dell'Opera Pia donazione « Antonio Belloni », con sede presso l'Ente comunale di assistenza di Casorate Primo (Pavia).

N. 1130. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 settembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera Pia donazione « Antonio Belloni », con sede presso l'Ente comunale di assistenza di Casorate Primo (Pavia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1947

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 1947.

Sostituzione del commissario per la gestione dell'Ente Nazionale Importazione Esportazione Film (E.N.I.E.F.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Visto il proprio decreto 31 maggio 1945, con il quale è stata disposta la nomina dell'avv. Giuseppe Montanara a commissario dell'Ente Nazionale Importazione Esportazione Film (E.N.I.E.F.);

Vista la lettera 24 luglio 1947, con la quale l'avv. Giuseppe Montanara ha presentato le dimissioni dalla predetta carica;

Considerato che nella imminenza della messa in liquidazione dell'Ente, disposta con provvedimento in corso di approvazione, si reputa inopportuna la ricostituzione dei normali organi amministrativi e che pertanto è necessario sostituire il Montanara con altro commissario;

Decreta:

Il rag. Arturo Voltaggio è nominato commissario per la gestione dell'Ente Nazionale Importazione Esportazione Film in sostituzione dell'Avv. Giuseppe Montanara, dimissionario.

Egli eserciterà la predetta gestione sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio - Ufficio centrale per la cinematografia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 22 ottobre 1947

DE GASPERI

(4459)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1947.

Variazioni dell'importo dell'indennità di carovita e relative quote complementari per il trimestre ottobre-dicembre 1947.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, recante miglioramenti economici ai dipendenti statali;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 484, che modifica il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica dell'11 ottobre 1947, n. 21110, con la quale è stato comunicato che l'indice del costo dell'alimentazione per i Comuni con oltre 300.000 abitanti è risultato nella media del trimestre luglio-settembre 1947 di 190,3 rispetto all'indice base del trimestre luglio-settembre 1946 = 100;

Ritenuta la necessità di variare conseguentemente la misura dell'indennità di carovita trascurando, ai sensi del terzo comma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 484, i valori inferiori a cinque;

Determina:

L'importo dell'indennità di carovita e relative quote complementari spettante per il trimestre ottobre-dicembre 1947 è pari all'importo della stessa indennità base risultante dall'applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 484, maggiorato del 90 per cento, ai sensi e con le modalità di cui al terzo e quarto comma dell'articolo medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1947
Registro Tesoro n. 8, foglio n. 363. — GRIMALDI

(4445)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1947.

Terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Vercelli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche;

Visti i seguenti decreti reali:

1) 15 febbraio 1923 (registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1923, al registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 2939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1925), col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche del territorio della provincia di Novara, territorio attualmente suddiviso fra la provincia di Novara e la nuova provincia di Vercelli;

2) 10 aprile 1930 (registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1930, al registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 295, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 6 ottobre 1930), col quale furono radiati dall'elenco suddetto il corso d'acqua riale della Prera e i tratti a esso susseguenti della roggia del Pallone e del cavo Dondoglio, già inscritti al n. 129 dell'elenco e attualmente compresi nel territorio della provincia di Vercelli;

3) 1° maggio 1930 (registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1930, al registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 294, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 2 ottobre 1930), col quale il corso d'acqua roggia o cavo Alemanno, già inscritto al n. 122 dell'elenco suddetto e attualmente compreso nel territorio della provincia di Vercelli, fu radiato dall'elenco stesso per l'intero suo corso, dal punto in cui ha origine alla regione Valversa, in territorio di Roasenda, sino al punto in cui sfocia nel colatore La Valle o Druma;

4) 31 marzo 1932 (registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1932, al registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 161, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 27 giugno 1932), col quale furono radiati dall'elenco suddetto i seguenti corsi d'acqua, attualmente compresi nel territorio della provincia di Vercelli, già inscritti al n. 8 del succitato elenco:

a) roggia Gardina, limitatamente al tratto compreso fra il punto in cui ha origine e il punto in cui, nel territorio di Ronsecco presso la cascina Rondolino, si riuniscono lo scaricatore della roggia di Lachelle e il cavo Rosso;

b) canale Lamporasso, con il susseguente cavo Scalandrino, dal punto in cui ha origine fino al punto di confluenza colla roggia Acquanera;

5) 25 marzo 1935 (registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1935, al registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 100, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 29 ottobre 1935), con il quale fu approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della provincia di Vercelli;

6) 29 agosto 1941 (registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1941, al registro n. 22 Lavori pubblici, foglio n. 256, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 12 dicembre 1941), col quale fu approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della provincia di Vercelli;

Ritenuto che durante l'istruttoria dell'istanza 24 giugno 1940 della Società biellese acqua potabile, per concessione in via di sanatoria di derivazione a scopo potabile da un gruppo di sorgenti sgorganti nel bacino del torrente Oropa e del suo ramo di sinistra rio Orone, nel territorio del comune di Biella, è emersa l'opportunità di dichiarare il carattere pubblico delle dette acque ai sensi dell'art. 1 del citato testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici;

Visto il voto 11 settembre 1947, n. 1627, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni viene pubblicato il seguente schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Vercelli:

N. d'ordine	DENOMINAZIONE	Foce o sbocco (Il numero tra parentesi si riferisce a l'elenco principale delle acque pubbliche della Provincia)	Comuni interessati	Limite di demanialità
1	Gruppo di sorgenti in regione Vittino, denominate Maggia e Ferroggio	Torrente Oropa (62)	Biella	Dallo sbocco alle origini
2	Sorgente Figlie di Maria	Torrente Oropa (62)	Id.	Id.
3	Gruppo di sorgenti in regione Casa di Torino	Ramo di sinistra del torrente Oropa denominato Orone (62)	Id.	Id.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati nell'art. 2 del citato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana gli interessati potranno produrre opposizioni.

L'ufficio del Genio civile di Vercelli è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 18 ottobre 1947

Il Ministro: TUPINI

(4417)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1947.
Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Savona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Visto il regio decreto 11 luglio 1941, registrato alla Corte dei conti addì 30 luglio 1941, al registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 127, col quale fu approvato il nuovo elenco delle acque pubbliche del territorio della provincia di Savona;

Ritenuta l'opportunità di dichiarare il carattere pubblico dei corsi d'acqua denominati rivo Lasca e rivo Pino, scorrenti in comune di Finale Ligure, e torrente Pozzo Rio, scorrente in comune di Andora;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni, viene pubblicato il seguente elenco delle acque pubbliche della provincia di Savona, suppletivo a quello principale approvato con decreto reale 11 luglio 1941:

N. d'ordine	DENOMINAZIONE	Foce o sbocco	Comuni toccati o attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Torrente Pozzo Rio	Merula	Andora	Dallo sbocco alla sorgente
2	Rio Lasca . . .	Mediterraneo	Finale Ligure	Dalla foce alle sorgenti
3	Rio Pino . . .	Id.	Id.	Id.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli interessati potranno produrre opposizioni.

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Savona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 18 ottobre 1947

Il Ministro: TUPINI

(4416)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 9 ottobre 1947, il Capo provvisorio dello Stato ha concesso l'exequatur al signor Mario Harrington y Salcedo, Console generale di Cuba a Genova.

(4449)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Trapani a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947 il comune di Trapani è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre con uno degli istituti di credito, legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 5 settembre 1947, n. 2632, importo: L. 34.021.635.

(4477)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 17 ottobre 1947 - N. 191

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	75,75
Id. 3,50 % 1902	73,80
Id. 3 % lordo	64,30
Id. 5 % 1935	81,10
Redimibile 3,50 % 1934	66,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,95
Id. 5 % 1936	83,075
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,95
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,575
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	95,075
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	93,65
Id. 5 % (15 settembre 1950)	93,50
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	93,30
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	93,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	94,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,80
Id. 5 % convertiti 1951	93,40

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.